

Alcune risposte dell'Amministrazione Finanziaria alla Videoconferenza del 1.02.2024 («Telefisco»)

- ✓ In occasione della trentatreesima edizione del convegno annuale organizzato per il 1.02.2024 dal Sole 24 ore/Esperto Risponde (cd. «Telefisco»), l'Amministrazione Finanziaria, rispondendo ai quesiti pervenuti nel corso della videoconferenza, è intervenuta nel fornire alcuni chiarimenti tra i quali si segnalano i seguenti:
- ✓ - nel comparto dei tributi locali (e a differenza di quello dei tributi erariali) non sussiste alcun discrimine e non viene operata alcuna distinzione tra omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, di talché, in mancanza di previsioni specifiche, è sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 gg dalla scadenza di presentazione, seguendo i criteri e le modalità dell'art. 13 del D. Lgs. 472/1997;
- ✓ - nell'ambito del lavoro autonomo e ai fini della deducibilità «per cassa» dei costi (specie quelli sostenuti a cavallo d'anno), assume rilevanza, nel caso di bonifico bancario, il momento in cui il professionista dà l'ordine di pagamento alla banca e non il momento, ove diverso e successivo, in cui avviene l'addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca (che invece attiene a un rapporto interno tra delegante e delegato, irrilevante ai fini fiscali);
- ✓ - la trasmissione della comunicazione di notizia di reato da parte della GdF alla Procura della Repubblica per le ipotesi delittuose previste dal D. Lgs 74/2000 è necessaria anche qualora sia astrattamente configurabile una causa di non punibilità ex art. 13 del citato decreto a seguito dell'integrale versamento degli importi dovuti (per imposte, sanzioni e interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (per i reati di omesso versamento e di indebita compensazione di crediti non spettanti), ovvero prima che l'interessato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali (per i reati dichiarativi);
- ✓ - la nuova disposizione di cui all'art. 3, comma 3-bis, D.L. 145/2023 in tema di fringe benefit («concessione di prestiti ai dipendenti»), in quanto in vigore già per il periodo d'imposta 2023, impone al datore di lavoro, relativamente agli interessi sul prestito tassati precedentemente all'entrata in vigore della norma (17.12.2023), di procedere a rettificare in sede di conguaglio (quindi entro il 28.02.24) quanto già tassato in corso d'anno. Inoltre, in caso di rinegoziazione del finanziamento a tasso fisso, il confronto va effettuato tra gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso (fisso) determinato al momento della rinegoziazione e il TUR (tasso ufficiale di riferimento) vigente al momento della stipula della rinegoziazione e non al momento della concessione del finanziamento originario.

